

CONVENZIONE TRA COMUNE DI BIELLA, ARPA PIEMONTE E SOCIETÀ NOVA COOP SRL
PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
ESECUTIVO DEL COMPARTO TRA VIA CANDELO E STRADA TROSSI

TRA

Il Comune di Biella (C.F. 00221900020) legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore Programmazione territoriale, Arch. Alberto Cecca nato a Torino il 21/03/1968 e domiciliato ai fini del presente atto in Via Battistero 4, Biella,

L'Agenzia Regionale per la Protezione ambientale del Piemonte (Arpa Piemonte) (P.IVA e C.F. 07176380017), legalmente rappresentata dal Direttore Generale ing. Angelo Robotto nato ad Alessandria il 19/07/1965, e domiciliato ai fini del presente atto, presso la suddetta Agenzia in Via Pio VII n. 9 - 10135 Torino

E

La Società Nova Coop srl (P.IVA e C.F. _____) con sede legale in _____, legalmente rappresentata da _____ nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società,

PREMESSO CHE

1. Arpa Piemonte gestisce la rete provinciale di rilevamento della qualità dell'aria della Provincia e del Comune di Biella che, alla data odierna, è costituita dalle seguenti stazioni di misura, comprensive di cabine, basamenti, recinzioni, analizzatori, sensori e tutti gli ausiliari, strumentazione accessoria e software necessari al loro funzionamento:
 - Biella 1 ovvero Biella – Don Sturzo, via Don Sturzo (c/o sede ASL);
 - Biella 2 ovvero Biella – Lamarmora (c/o Villa Schneider);
 - Cossato-Pace;
 - Trivero - Ronco, in frazione Ronco;
 - Centro Operativo Provinciale (COP).I beni della rete si trovano nella piena disponibilità di Arpa Piemonte a seguito della stipulazione della convenzione tra Provincia di Biella, Comune di Biella ed Arpa Piemonte, approvata da Arpa Piemonte con decreto del Direttore Generale n. 26 del 29/03/2013, per il trasferimento della proprietà delle attrezzature e dei beni facenti parte della rete di monitoraggio della qualità dell'aria in capo ad Arpa Piemonte.
2. Il Comune di Biella, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04/02/2003 aveva approvato il Piano Particolareggiato Esecutivo del Comparto tra Via Candelo e Strada Trossi, ed ha definito le norme tecniche di attuazione.
3. Il Comune di Biella nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano indicato al punto precedente, tra le prescrizioni correlate all'analisi di compatibilità ambientale di cui all'art. 25, al punto h) aveva prescritto, a cura dei soggetti attuatori del Piano, l'installazione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria nei pressi del Centro Commerciale "Gli Orsi", raccordata al sistema gestito da Arpa Piemonte ed idonea alla valutazione dei seguenti inquinanti: CO, NO₂, NO, PM₁₀ e PM_{2,5}, Benzene, con le metodologie di campionamento previste dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60 (successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155).
4. Nova Coop srl, in veste di soggetto attuatore del Piano Particolareggiato, ha avviato una indagine di mercato per acquisire la strumentazione di misura in prescrizione ma non ha

ancora ottemperato pienamente a quanto previsto dal Piano Particolareggiato esecutivo del comparto tra Via Candelo e Strada Trossi, e non ha acquistato per le ragioni di cui sopra la cabina e la strumentazione prevista nelle prescrizioni di cui sopra.

5. A seguito del Progetto regionale di revisione ed adeguamento della rete di rilevamento della qualità dell'aria, di cui alle determinazioni regionali 349/DB 1004 e 388/DB 1004 del 12.08.2009 e 18.09.2009 Arpa Piemonte ha provveduto ad adeguare ed integrare la rete regionale di monitoraggio piemontese ed anche la rete di Biella è stata adeguata ed integrata con l'installazione di nuova strumentazione e di nuovi gusci.
6. Tenuto conto che nell'attuale configurazione della rete la stazione di Biella – Lamarmora è classificata punto di misura nazionale e pertanto non può essere rimossa dal sito attuale.
7. Tenuto conto che l'adeguamento strumentale della rete esistente consente la rilevazione dei parametri utili a monitorare gli inquinanti di cui alla prescrizione a Nova Coop delle "Norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato esecutivo del comparto compreso tra Via Candelo e Strada Trossi", ed a valutare gli effetti del nuovo insediamento sulla qualità dell'aria di Biella.
8. Considerato che le campagne di rilevamento della qualità dell'aria mediante mezzo mobile condotte dal Dipartimento di Biella di Arpa Piemonte nell'anno 2009, una nel periodo 13.05.2009-30.06.2009 ed un'altra nel periodo 3.11.2009-29.12.2009, come relazionato al Comune di Biella con note prot. n. 90903 del 19.08.2009 e prot. n. 94429 del 26.08.2010, hanno dimostrato che l'eventuale collocazione di una centralina fissa presso tale sito non fornirebbe indicazioni diverse rispetto alle rilevazioni effettuate attraverso l'attuale centralina di Biella – Lamarmora collocata presso Villa Schneider.
9. Considerato inoltre che in tale cabina sono attualmente installati gli strumenti idonei alla valutazione degli inquinanti previsti nelle prescrizioni del piano particolareggiato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04/02/2003.
10. A seguito delle valutazioni sull'evoluzione delle esigenze di monitoraggio della qualità dell'aria del comparto tra Via Candelo e Strada Trossi presso il Centro Commerciale "Gli Orsi" comunicate da Arpa Piemonte con nota prot. n. 111358 del 09/12/2013 ed espresse nelle presenti premesse, il Comune di Biella con deliberazione di Giunta n. _____ del _____ ha modificato le prescrizioni del Piano Particolareggiato nei confronti di Nova Coop S.r.l. prevedendo misure compensative ed alternative all'acquisto della cabina e della strumentazione di misura consistenti nel contributo alle spese di adeguamento e gestione dell'esistente cabina di monitoraggio di Biella – Lamarmora, nel supporto tecnico-logistico necessario, in particolare la disponibilità di un sito idoneo nei pressi del centro commerciale e la fornitura di energia elettrica, volto a consentire la realizzazione di eventuali campagne di misura con il laboratorio mobile di Arpa Piemonte.
11. Considerato che la società NOVA COOP S.r.l. con nota del 27.07.2015 prot. 611 ha confermato la disponibilità a concorrere alle spese per l'adeguamento e la gestione della stazione esistente con un contributo pari a 100.000 € oltre IVA 22%, ed alla realizzazione delle opere necessarie per la predisposizione della fornitura di energia elettrica per il funzionamento del mezzo mobile ARPA di rilevamento della qualità dell'aria, da collocarsi in area di proprietà del Comune di Biella.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono pertanto da intendersi ad ogni effetto richiamate.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La società Nova Coop srl, quale misura compensativa definita nell'ambito delle prescrizioni correlate all'analisi di compatibilità ambientale definite nel Piano particolareggiato esecutivo del comparto tra Via Candelo e Strada Trossi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04/02/2003 così come modificate con deliberazione _____ del _____, concorre alle spese per l'adeguamento e la gestione della stazione di rilevamento della qualità dell'aria di Biella – Lamarmora ubicata presso Villa Schneider in Biella e si fa carico delle opere necessarie per la predisposizione della fornitura di energia elettrica per il funzionamento del mezzo mobile ARPA di rilevamento della qualità dell'aria, da collocarsi in area di proprietà del Comune di Biella, dandosi atto che l'onere economico della fornitura sarà a carico del Comune di Biella.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, e l'adempimento degli obblighi di cui sopra sub 1., il Comune di Biella da atto e riconosce che, per quanto di ragione, Nova Coop srl ha ottemperato alle prescrizioni di cui all'art. 25, punto h) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato indicato al punto precedente.

ART. 3 OBBLIGAZIONI IN CAPO A NOVA COOP SRL

1. Nova Coop srl si obbliga a:
 - a. Corrispondere ad Arpa Piemonte l'importo forfettario di euro 100.000,00 oltre IVA al 22% entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, quale concorso alle spese sostenute da Arpa Piemonte per l'adeguamento e la gestione della stazione di rilevamento della qualità dell'aria di Biella – Lamarmora ubicata presso Villa Schneider in Biella
 - b. Garantire la predisposizione della fornitura di energia elettrica per il funzionamento del mezzo mobile ARPA di rilevamento della qualità dell'aria, da collocarsi in area di proprietà del Comune di Biella, dandosi atto che l'onere economico della fornitura sarà a carico del Comune di Biella.

ART. 4 OBBLIGAZIONI IN CAPO AD ARPA PIEMONTE

1. Arpa Piemonte si impegna a:
 - a. Raccogliere, validare ed elaborare i dati relativi alle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria di Biella – Lamarmora ed alle eventuali campagne effettuate con l'uso del mezzo mobile, secondo quanto previsto dalle procedure interne di Arpa Piemonte, mettendo i dati di cui sopra a disposizione del Comune di Biella mediante le procedure e gli applicativi disponibili all'interno del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria.

ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Si conviene che il contributo dovuto di cui al precedente art. 3 dovrà essere oggetto di preventiva fatturazione. La fattura di cui trattasi dovrà essere riferita espressamente alla presente convenzione ed intestata a Nova Coop srl _____.

ART. 6 RIFERIMENTI PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

1. Per tutti gli aspetti di carattere tecnico e gestionale derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, le Parti faranno riferimento alle seguenti persone:

Per il Comune di Biella: arch. Alberto Cecca

Per Arpa Piemonte: dott. Gianfranco Piancone

Per Nova Coop srl: _____

ART. 7 LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

1. La presente convenzione è disciplinata dal diritto italiano.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, non risolvibili in prima istanza in via amichevole tra le Parti, è competente il Foro di Torino.

ART. 8 RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano, salvo quanto espressamente previsto dalla legge, a mantenere la più stretta riservatezza circa i dati e le notizie apprese durante lo svolgimento dell'attività in esecuzione della presente convenzione.

2. In particolare, le Parti dovranno considerare strettamente riservate tutte le informazioni, i dati ed i documenti ottenuti durante l'esecuzione della presente convenzione e non potranno utilizzarli per scopi diversi da quelli destinati a dare esecuzione alla medesima, né divulgarli a terzi senza il preventivo consenso formale dell'altra Parte o espressa previsione di legge.

3. Le Parti si obbligano, altresì, ad adottare tutte le misure idonee ed opportune per evitare la divulgazione non autorizzata delle informazioni riservate, anche da parte di terzi e/o propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

4. Le Parti si impegnano inoltre a conformarsi, quanto all'uso dei dati ed informazioni in loro possesso, alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 SPESE D'ATTO

1. La presente convenzione è esente da registrazione, salvo che in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 4, tariffa parte II, Allegato A e successive modificazioni. Le eventuali spese di registrazione in caso d'uso saranno a carico della parte richiedente, salvo rivalsa nei confronti della parte che con il proprio inadempimento l'ha resa necessaria.

La presente convenzione, costituita da n. 9 articoli e redatta in quattro esemplari, letta ed accettata nella sua integrità dalle parti che la dichiarano conforme alla loro volontà, viene siglata a margine di ciascun foglio e sottoscritta qui in calce a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Biella, li

Comune di Biella
Arch. Alberto Cecca

Arpa Piemonte
Ing. Angelo Robotto

Nova Coop srl
